



DANIELA CAROSI
NOTAIO

Repertorio n. 977

Raccolta n. 603

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro novembre duemilaventidue in Amatrice alla via Saturnino Muzi SNC, e precisamente all'interno della Sala Comunale facente parte dell'Edificio denominato "Casa della Montagna".

Avanti a me **DANIELA CAROSI**, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina, residente in Cisterna di Latina, con studio al Corso della Repubblica n. 217,

SI COSTITUISCONO

--- **BALDIERI FRANCESCA**, nata a Roma il 1° novembre 1975, domiciliata in Amatrice, alla Frazione Colloceta n. 39, codice fiscale BLD FNC 75S41 H501Z;

--- **BERNARDI MARIA GIULIA**, nata a Colli del Tronto il 3 marzo 1951, domiciliata in Amatrice alla Piazza Augusto Sagnotti n. 3, codice fiscale BRN MGL 51C43 C877U;

--- **LUCENTI FRANCESCA**, nata a Roma l'8 luglio 1964, domiciliata in Amatrice alla Frazione Arafranca Pinaco n. 3, codice fiscale LCN FNC 64L48 H501P;

--- **LUCI FRANCESCO**, nato a Roma il 20 luglio 1957, domiciliato ivi alla via Monte Nevoso n. 86, codice fiscale LCU FNC 57L20 H501S;

--- **MORETTI ROBERTO**, nato a Comunanza il 27 agosto 1967, domiciliato in Amatrice alla Località Ponte a Tre Occhi n. 2, codice fiscale MRT RRT 67M27 C935J;

--- **MORICONI EMMA**, nata a Monterotondo il 10 ottobre 1971, domiciliata in Amatrice alla Frazione Retrosi n. 1, codice fiscale MRC MME 71R50 F611X;

--- **CORSI LEOPOLDO**, nato a Roma il 16 marzo 1962, domiciliato in Amatrice alla Frazione Casteltrione n. 40/B, codice fiscale CRS LLD 62C16 H501G;

--- **NANNI ARMANDO**, nato ad Amatrice il 22 dicembre 1956, domiciliato in Ancona alla via Palmiro Togliatti n. 129, codice fiscale NNN RND 56T22 A258G;

--- **NARDI FRANCESCA**, nata a Roma il 25 maggio 1965, domiciliata in Amatrice alla Frazione Bagnolo n. 8/C, codice fiscale NRD FNC 65E65 H501J;

--- **PISCITELLI ADRIANO**, nato a Roma il 19 marzo 1961, domiciliato ivi, alla via Mar della Cina n. 200, codice fiscale PSC DRN 61C19 H501J;

--- **COLUCCI RENZO**, nato ad Accumoli il 30 giugno 1950, domiciliato in Rieti alla via Elettra Pollastrini n. 84, codice fiscale CLC RNZ 50H30 A019K;

--- **MATTIOLI FRANCESCA**, nata ad Amatrice l'11 ottobre 1984, domiciliata in Accumoli alla Frazione Fonte del Campo n. 93, codice fiscale MTT FNC 84R51 A258N;

--- **FUNARI GIOVANNI**, nato ad Accumoli il 28 ottobre 1951, residente ivi al Largo Capo La Terra n. 9, codice fiscale FNR GNN 51R28 A019J;

Registrato a Latina
il 10/11/2022
al n. 17896 serie 1T
Iscritto al Registro delle
Imprese di Rieti-Viterbo
in data 10/11/2022

--- **ETRUSCO LEONARDO**, nato a Rieti il 5 maggio 1997, domiciliato in Accumoli alla via Area Sae Roccasalli n. 119, codice fiscale TRS LRD 97E05 H282K.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Viene costituita tra i comparenti, **BALDIERI FRANCESCA, BERNARDI MARIA GIULIA, LUCENTI FRANCESCA, LUCI FRANCESCO, MORETTI ROBERTO, MORICONI EMMA, CORSI LEOPOLDO, NANNI ARMANDO, NARDI FRANCESCA, PISCITELLI ADRIANO, COLUCCI RENZO, MATTIOLI FRANCESCA, FUNARI GIOVANNI** ed **ETRUSCO LEONARDO**, ai sensi degli artt. 2511 ss. del codice civile nonché in aderenza alla Legge Regionale - Regione Lazio - 3 marzo 2021 n. 1, una società cooperativa di Comunità denominata **"RADICI E ALI - AMATRICE E ACCUMOLI - SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'"**.

La sede della società è posta nel **Comune di Amatrice**; ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i costituiti mi dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è alla Frazione Retrosi SNC, presso il Centro Sociale "La Trasanna".

ARTICOLO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO ED OPERATIVITA'

L'ambito territoriale di riferimento della presente società, in quanto Cooperativa di Comunità, è rappresentato dai seguenti territori, e precisamente dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta.

ARTICOLO 3 - SCOPO

La società in quanto Cooperativa di Comunità, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale - Regione Lazio - del 3 marzo 2021 n. 1, si propone di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale ed urbanistico, criticità ambientali, promuovendo la partecipazione della popolazione residente e/o che opera con carattere di continuità nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente art. 2, alla gestione di beni e servizi collettivi, valorizzando competenze, tradizioni culturali, risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero dei beni ambientali e culturali, alla riqualificazione infrastrutturale e del patrimonio immobiliare pubblico, alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito, avuto riguardo al particolare contesto territoriale di disagio socio-economico delle Comunità interessate dovuto agli eventi sismici degli anni 2016-2017.

La Cooperativa intende inoltre promuovere l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili della Comunità territoriale di riferimento con attività cooperative in grado di recare benessere ai soggetti disagiati sul piano psico-fisico, economico, sociale, ambientale, favorendo lo svilup-

po e agevolando il loro diritto al lavoro, la trasmissione di esperienze intergenerazionali all'interno della Comunità e sostenendo i lavoratori avuto particolare riguardo ai portatori di disabilità, ai soggetti fragili, tossicodipendenti, a beneficio di tutta la filiera attiva nel territorio e della cultura inclusiva della Comunità.

La presente Cooperativa non ha scopo di lucro ma agisce per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, volte al perseguimento dell'interesse generale della Comunità, allo sviluppo della persona umana, all'integrazione ed all'inclusione sociale, favorendo opportunità lavorative, economiche, sociali e culturali localmente fruibili, valorizzando e salvaguardando le risorse proprie del Territorio di riferimento.

La cooperativa è informata al principio della mutualità prevalente, che attua perseguendo gli interessi generali delle Comunità appartenenti all'area territoriale di riferimento ed aree contermini, svolgendo la propria attività meglio descritta nell'oggetto sociale di cui al successivo articolo 4, a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative e/o beni e servizi a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, nel modo che segue:

a) per i soci lavoratori mediante la continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita in materia.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142;

b) per i soci utenti e consumatori mediante la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti; le modalità di fruizione dei beni e servizi potranno essere disciplinate da un apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. La cooperativa promuove i principi di solidarietà, democraticità, trasparenza, spirito comunitario e territoriale, rispetto e collaborazione con le Istituzioni.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici gli Amministratori dovranno rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci; la parità di trattamento dovrà essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, che dovrà essere proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

La Cooperativa potrà comunque svolgere la propria attività anche con terzi non soci, fermo restando il principio

di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Cooperativa, sempre in ossequio al principio mutualistico cui è informata, ed avuto riguardo agli interessi della Comunità territoriale di riferimento, nel pieno rispetto della normativa, anche regionale in materia, ha per oggetto:

--- gestione e promozione di servizi sociali, assistenziali, educativi, didattici, culturali, ricreativi, rivolti a bambini, anziani, persone con disabilità, categorie svantaggiate, soggetti deboli;

--- promozione di iniziative sociali, didattiche e formative, manifestazioni culturali, quali strumenti di inclusione sociale, anche attraverso la collaborazione e la partecipazione di altre organizzazioni e/o Enti quali cooperative sociali, comunità, associazioni;

--- organizzazione, recupero e gestione di strutture di accoglienza, realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi;

--- gestione e valorizzazione di del patrimonio culturale, delle risorse ambientali e storico-archeologiche del territorio anche attraverso la promozione di una rete turistica integrata a livello provinciale e regionale, l'organizzazione di fiere, congressi, seminari, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali ed a chilometro zero, anche mediante l'organizzazione di sagre e mercati;

- gestione di servizi turistici e attività connesse;

--- produzione e vendita di prodotti locali, prodotti di panetteria, dolci tipici e prodotti alimentari tipici;

--- organizzazione di eventi sportivi, gestione di strutture sportive, ricreative e culturali, creazione e valorizzazione di reti escursionistiche, percorsi sportivi montani per podisti e ciclisti; promozione di attività che possano coniugare lo sport con l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio;

--- progetti di sviluppo sostenibile per il territorio e l'ambiente, ricerca, promozione all'interno della comunità di riferimento di una cultura del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, riqualificazione energetica degli edifici;

--- recupero, manutenzione, salvaguardia e valorizzazione di beni storici, di beni culturali, del patrimonio materiale ed immateriale connaturato allo stato dei luoghi ed alle tradizioni, del patrimonio mobiliare ed immobiliare pubblico;

--- recupero e valorizzazione civica di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi, anche attraverso lo strumento del-

la gestione condivisa dei beni comuni;

--- recupero del patrimonio storico-culturale, anche di quello immobiliare colpito dagli eventi sismici;

--- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, sgombero neve;

--- recupero e manutenzione straordinaria di muretti a secco (patrimonio Unesco) lungo i percorsi ed i cammini e di altri manufatti ed elementi di antica antropizzazione di valore paesaggistico, storico-culturale ed identitario per le Comunità locali di riferimento;

--- recupero e valorizzazione della Tradizione della Transumanza (patrimonio Unesco), dei suoi aspetti culturali, paesaggistici, produttivi e sociali;

--- fruizione sostenibile e consapevole del territorio e del suo patrimonio ambientale e culturale, anche attraverso percorsi di conservazione preventiva e programmata, comprese le implementazioni digitali;

--- recupero, manutenzione, salvaguardia di sentieri, percorsi e cammini, con possibilità di realizzare ripristinare e gestire rifugi, aree camper, aree di sosta, punti ristoro con somministrazione al pubblico di cibi e bevande;

--- gestione di spazi e luoghi della cultura quali musei, archivi, cinema, teatri, centri di ricerca, centri educativi, centri sociali ed aggregativi in generale;

--- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed all'attività della cooperativa;

--- produzione e commercializzazione di lavorazioni e manufatti artigianali, espressione delle tradizioni e della cultura del territorio della Comunità di riferimento;

- servizi urbani e di trasporto a favore della Comunità locale, avuto particolare riguardo agli anziani, ai disabili, ai soggetti socialmente ed economicamente deboli e svantaggiati;

--- collaborazione con Università ed altri enti di ricerca per la valorizzazione del territorio, delle colture e degli allevamenti;

--- gestione di biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e l'ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico-artistico, ai fini della diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio culturale, loro conservazione anche tramite digitalizzazione, sistemazione e salvaguardia dei beni archivistici anche in relazione agli Archivi Comunali, d'intesa con gli Enti preposti alla loro manutenzione e conservazione;

--- distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario volto alla cura ed alla promozione dell'attività cooperativa anche mediante social network.

La Cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, anche regionali, potrà svolge-

re qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà:

--- chiedere ed utilizzare finanziamenti disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

--- partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;

--- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti appositamente approvati dall'Assemblea dei soci;

--- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

--- costituire fondi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali, sempre compatibilmente con gli scopi mutualistici innanzi indicati, e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

La Cooperativa potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente in materia di cooperative in generale, nonché con i limiti di cui alla Legge n. 39/1989, al D.Lgs. n. 58/1998 ed al D.Lgs. n. 385/1993, con esclusione delle attività professionali e/o riservate a determinate categorie di soggetti.

ARTICOLO 6 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

I comparenti dichiarano di sottoscrivere, come sottoscrivono una quota di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuno; dichiarano altresì di aver già provveduto a versare nelle casse sociali in data odierna, in contanti, l'importo relativo alla liberazione delle quote da ognuno di essi sottoscritte.

Pertanto il capitale iniziale, sottoscritto e versato della Cooperativa è di euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 8 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

ARTICOLO 9 - ORGANO AMMINISTRATIVO

I costituiti convengono di affidare l'amministrazione della Società, per la prima volta, ad un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, composto di 7 (sette) membri designati nelle persone di:

- NANNI ARMANDO, sopra generalizzato, Presidente;
- ETRUSCO LEONARDO, sopra generalizzato, Vice Presidente;
- FUNARI GIOVANNI, sopra generalizzato, Consigliere;
- LUCENTI FRANCESCA, sopra generalizzata, Consigliere;
- MORICONI EMMA, sopra generalizzata, Consigliere;
- MORETTI ROBERTO, sopra generalizzato, Consigliere;
- PISCITELLI ADRIANO, sopra generalizzato, Consigliere.

i quali, ciascuno per quanto di propria spettanza, avendo già fatto pervenire ai soci le proprie dichiarazioni circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c., e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, dichiarano di accettare la carica.

ARTICOLO 10 - STATUTO

Tutti gli altri elementi previsti dall'art. 2521 terzo comma c.c., nonché tutte le norme che disciplinano il funzionamento della società, la quale adotta le norme della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 secondo comma c.c., sono contenute nello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

I costituiti prendono tuttavia atto che, qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile e/o si accerti altresì il superamento del parametro numerico delle venti unità di cui al medesimo comma, la Cooperativa dovrà adottare le norme relative alla Società per Azioni.

ARTICOLO 11 - SPESE

Le spese di costituzione del presente atto e sue conseguenze, approssimativamente pari ad euro 2.400 (duemilaquattrocento) cedono a carico della Società.

Il nominato Organo Amministrativo è delegato a presentare ed espletare ogni e qualsiasi pratica necessaria ed occorrente per l'iscrizione della Cooperativa negli appositi Albi, con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il notaio rogante.

Ai fini della tassazione del presente atto si chiede l'appli-

cazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge in materia di Cooperative.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da me notaio su cinque fogli per diciotto facciate, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e cinquantanove.

F.to Francesca Baldieri - Bernardi Maria Giulia - Francesca Lucenti - Luci Francesco - Roberto Moretti - Emma Moriconi - Corsi Leopoldo - Armando Nanni - Francesca Nardi - Adriano Piscitelli Renzo Colucci - Francesca Mattioli - Funari Giovanni - Leonardo Etrusco - Daniela Carosi notaio (sigillo)

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 603 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	della "RADICI E ALI - AMATRICE E ACCUMOLI - SOCIETA'	
	COOPERATIVA DI COMUNITA'"	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE ED AMBITO TERRITORIALE DI	
	RIFERIMENTO	
	E' costituita, con sede nel Comune di Amatrice, la società	
	Cooperativa di Comunità denominata "RADICI E ALI - AMATRICE	
	E ACCUMOLI - SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'".	
	La Cooperativa, con delibera del Consiglio d'amministrazione	
	potrà provvedere al trasferimento della sede legale della	
	società nell'ambito dello stesso Comune, nonché ad istituire	
	e sopprimere, nei modi e nei termini di legge, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in	
	Italia che all'estero.	
	La Comunità territoriale di riferimento della presente	
	Cooperativa è rappresentata dai seguenti territori, e	
	precisamente dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco,	
	Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta; territori che si	
	trovano in condizioni di forte disagio socio-economico e	
	criticità ambientale a seguito degli eventi sismici che	
	hanno colpito la zona negli anni 2016-2017.	
	ART. 2 - DURATA	
	La Cooperativa ha durata Fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta), e potrà essere prorogata con delibera	

	dell'Assemblea.	
	TITOLO II - SCOPO-OGGETTO	
	ART. 3 - SCOPO COMUNITARIO	
	La società in quanto Cooperativa di Comunità, ai sensi	
	dell'art. 1 della Legge Regionale - Regione Lazio - del 3	
	marzo 2021 n. 1, si propone di contrastare fenomeni di	
	spopolamento, declino economico, degrado sociale ed	
	urbanistico, criticità ambientali, promuovendo la	
	partecipazione della popolazione residente e/o che opera con	
	carattere di continuità nell'ambito territoriale di	
	riferimento di cui al precedente art. 1, alla gestione di	
	beni e servizi collettivi, valorizzando competenze,	
	tradizioni culturali, risorse territoriali, attraverso lo	
	sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo	
	scambio di beni e servizi, al recupero dei beni ambientali e	
	culturali, alla riqualificazione infrastrutturale e del	
	patrimonio immobiliare pubblico e privato, alla creazione di	
	nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito,	
	avuto riguardo al particolare contesto territoriale di	
	disagio socio-economico delle Comunità interessate dovuto	
	agli eventi sismici degli anni 2016-2017.	
	La Cooperativa intende inoltre promuovere l'integrazione e	
	la valorizzazione dei soggetti più fragili della Comunità	
	territoriale di riferimento con attività cooperative in	
	grado di recare benessere ai soggetti disagiati sul piano	

	psicofisico, economico, sociale, ambientale, favorendo lo	
	sviluppo e agevolando il loro diritto al lavoro, la	
	trasmissione di esperienze intergenerazionali all'interno	
	della Comunità e sostenendo i lavoratori avuto particolare	
	riguardo ai portatori di disabilità, ai soggetti fragili,	
	tossicodipendenti, a beneficio di tutta la filiera attiva	
	nel territorio e della cultura inclusiva della Comunità.	
	ART.4 - SCOPO MUTUALISTICO	
	La presente Cooperativa <u>non ha scopo di lucro</u> ma agisce per	
	finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, volte	
	al perseguimento dell'interesse generale della Comunità,	
	allo sviluppo della persona umana, all'integrazione ed	
	all'inclusione sociale, favorendo opportunità lavorative,	
	economiche, sociali e culturali localmente fruibili,	
	valorizzando e salvaguardando le risorse proprie del	
	Territorio di riferimento.	
	La cooperativa è informata al <u>principio della mutualità</u>	
	<u>prevalente</u> , che attua perseguendo gli interessi generali	
	delle Comunità appartenenti all'area territoriale di	
	riferimento ed aree contermini, svolgendo la propria	
	attività meglio descritta nell'oggetto sociale di cui al	
	successivo articolo 5, a favore dei propri soci cooperatori	
	in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative	
	e/o beni e servizi a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato, nel modo che segue:	

	a) per i soci lavoratori mediante la continuità di	
	occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali; ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita	
	in materia. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001	
	n. 142;	
	b) per i soci utenti e consumatori mediante la fruizione di	
	beni e servizi alle migliori condizioni economiche e di	
	qualità rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando	
	gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci	
	suddetti; le modalità di fruizione dei beni e servizi	
	potranno essere disciplinate da un apposito regolamento che	
	dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.	
	La cooperativa promuove i principi di solidarietà,	
	democraticità, trasparenza, spirito comunitario e	
	territoriale, rispetto e collaborazione con le Istituzioni.	
	Nello svolgimento dei rapporti mutualistici gli	
	Amministratori dovranno rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci; la parità di trattamento	
	dovrà essere rispettata anche nella ripartizione dei	
	ristorni, che dovrà essere proporzionale alla quantità e	

	qualità degli scambi mutualistici.	
	La Cooperativa potrà comunque svolgere la propria	
	attività anche con terzi non soci, fermo restando il	
	principio di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c.	
	La società potrà, nel rispetto della normativa vigente,	
	essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con	
	deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di	
	categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede legale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	La Cooperativa, sempre in ossequio al principio mutualistico	
	cui è informata, ed avuto riguardo agli interessi della	
	Comunità territoriale di riferimento, nel pieno rispetto	
	della normativa, anche regionale in materia, ha per oggetto:	
	--- gestione e promozione di servizi sociali, assistenziali,	
	educativi, didattici, culturali, ricreativi, rivolti a	
	bambini, anziani, persone con disabilità, categorie	
	svantaggiate, soggetti deboli;	
	--- promozione di iniziative sociali, didattiche e	
	formative, manifestazioni culturali, quali strumenti di	
	inclusione sociale, anche attraverso la collaborazione e la	
	partecipazione di altre organizzazioni e/o Enti quali	
	cooperative sociali, comunità, associazioni;	
	--- organizzazione, recupero e gestione di strutture di	
	accoglienza, realizzazione e gestione di centri di	

	aggregazione sociale e ricreativi;	
	--- gestione e valorizzazione di del patrimonio culturale,	
	delle risorse ambientali e storico-archeologiche del	
	territorio anche attraverso la promozione di una rete	
	turistica integrata a livello provinciale e regionale,	
	l'organizzazione di fiere, congressi, seminari,	
	valorizzazione e commercializzazione di prodotti	
	tipici locali ed a chilometro zero, anche mediante	
	l'organizzazione di sagre e mercati;	
	- gestione di servizi turistici e attività connesse;	
	--- produzione e vendita di prodotti locali, prodotti di	
	panetteria, dolci tipici e prodotti alimentari tipici;	
	--- organizzazione di eventi sportivi, gestione di strutture	
	sportive, ricreative e culturali, creazione e valorizzazione	
	di reti escursionistiche, percorsi sportivi montani per	
	podisti e ciclisti; promozione di attività che possano	
	coniugare lo sport con l'educazione ambientale e la	
	valorizzazione del territorio;	
	--- progetti di sviluppo sostenibile per il territorio e	
	l'ambiente, ricerca, promozione all'interno della comunità	
	di riferimento di una cultura del risparmio energetico e	
	della produzione di energia da fonti rinnovabili,	
	riqualificazione energetica degli edifici;	
	--- recupero, manutenzione, salvaguardia e valorizzazione di	
	beni storici, di beni culturali, del patrimonio materiale ed	

	immateriale connaturato allo stato dei luoghi ed alle	
	tradizioni, del patrimonio mobiliare ed immobiliare pubblico;	
	--- recupero e valorizzazione civica di beni pubblici e/o di	
	strutture/spazi dismessi, anche attraverso lo strumento	
	della gestione condivisa dei beni comuni;	
	--- recupero del patrimonio storico-culturale, anche di	
	quello immobiliare colpito dagli eventi sismici;	
	--- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali	
	rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi,	
	sgombero neve;	
	--- recupero e manutenzione straordinaria di muretti a secco	
	(patrimonio Unesco) lungo i percorsi ed i cammini e di altri	
	manufatti ed elementi di antica antropizzazione di valore	
	paesaggistico, storico-culturale ed identitario per le	
	Comunità locali di riferimento;	
	--- recupero e valorizzazione della Tradizione della	
	Transumanza (patrimonio Unesco), dei suoi aspetti culturali,	
	paesaggistici, produttivi e sociali;	
	--- fruizione sostenibile e consapevole del territorio e del	
	suo patrimonio ambientale e culturale, anche attraverso	
	percorsi di conservazione preventiva e programmata, comprese	
	le implementazioni digitali;	
	--- recupero, manutenzione, salvaguardia di sentieri,	
	percorsi e cammini, con possibilità di realizzare	
	ripristinare e gestire rifugi, aree camper, aree di sosta,	

	punti ristoro con somministrazione al pubblico di cibi e	
	bevande;	
	--- gestione di spazi e luoghi della cultura quali musei,	
	archivi, cinema, teatri, centri di ricerca, centri	
	educativi, centri sociali ed aggregativi in generale;	
	--- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione,	
	orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed all'attività	
	della cooperativa;	
	--- produzione e commercializzazione di lavorazioni e	
	manufatti artigianali, espressione delle tradizioni e della	
	cultura del territorio della Comunità di riferimento;	
	- servizi urbani e di trasporto a favore della Comunità	
	locale, avuto particolare riguardo agli anziani, ai	
	disabili, ai soggetti socialmente ed economicamente deboli e	
	svantaggiati;	
	--- collaborazione con Università ed altri enti di ricerca	
	per la valorizzare del territorio, delle colture e degli	
	allevamenti;	
	--- gestione di biblioteche anche attraverso il reperimento,	
	la catalogazione e l'ordinata sistemazione dei volumi e di	
	tutto il patrimonio storico-artistico, ai fini della	
	diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio	
	culturale, loro conservazione anche tramite	
	digitalizzazione, sistemazione e salvaguardia dei beni	
	archivistici anche in relazione agli Archivi Comunali,	

	d'intesa con gli Enti preposti alla loro manutenzione e	
	conservazione;	
	--- distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario	
	volto alla cura ad alla promozione dell'attività cooperativa	
	anche mediante social network.	
	La Cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste	
	dalle vigenti norme di legge, anche regionali, potrà	
	svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà:	
	--- chiedere ed utilizzare finanziamenti disposti	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti	
	Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da	
	Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo	
	sviluppo della cooperazione;	
	--- partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	--- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti appositamente approvati	
	dall'Assemblea dei soci;	
	--- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	--- costituire fondi nei limiti e secondo le modalità	

	previste dalla legge.	
	La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti	
	occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo	
	per l'attuazione degli scopi sociali, sempre compatibilmente	
	con gli scopi mutualistici innanzi indicati, e così fra	
	l'altro:	
	- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali,	
	bancarie ed ipotecarie;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali;	
	- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di	
	imprese.	
	La Cooperativa potrà porre in essere le attività sopra	
	descritte, nel rispetto della legislazione vigente in	
	materia di cooperative in generale, nonché con i limiti di	
	cui alla Legge n. 39/1989, al D.Lgs. n. 58/1998 ed al D.Lgs.	
	n. 385/1993, con esclusione delle attività professionali e/o	
	riservate a determinate categorie di soggetti.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Trattandosi di Cooperativa di Comunità, potranno essere soci	
	della stessa i soggetti che condividono le finalità e gli	

	scopi della Cooperativa, obbligandosi a perseguirli, e che	
	dimostrino un legame particolarmente pregnante con la	
	Comunità di riferimento (anche in termini di possesso di	
	immobili o stretti vincoli di parentela sul Territorio), ed	
	in particolare che, secondo quanto previsto dall'art. 2	
	della Legge Regionale 3 marzo 2021 n. 1 e dalla	
	Deliberazione n. DEC38 del 19 luglio 2022, siano persone	
	fisiche che risiedano ovvero che operino con carattere di	
	continuità nel territorio della Comunità di riferimento	
	della cooperativa, ovvero persone giuridiche, soggetti, ed	
	organizzazioni, che abbiano sede legale o operativa	
	all'interno dell'ambito territoriale della Comunità stessa o	
	che in esso operino con carattere di continuità, che	
	svolgano attività compatibili con gli scopi perseguiti dalla	
	cooperativa e che intendono partecipare allo scopo	
	comunitario e allo scopo sociale della Cooperativa	
	contribuendo alla loro realizzazione; Enti del Terzo settore	
	come definiti dall'art. 4 del D.lgs 117/2017 ed Enti	
	pubblici che abbiano una sede nel territorio di riferimento	
	della Cooperativa e che si obblighino a supportare la stessa	
	mediante conferimenti di capitale, contributi economici o	
	finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di	
	servizi a favore della Cooperativa o dei soci.	
	Nello specifico la società cooperativa svolge la propria	
	attività a favore delle seguenti categorie di soci:	

	a)--- lavoratori: persone fisiche che per professione,	
	attitudine, specializzazione e capacità maturate nell'ambito	
	delle attività oggetto della Cooperativa, partecipano	
	direttamente all'impresa sociale, realizzando lo scambio	
	mutualistico mediante l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative, obbligandosi dunque a lavorare per la	
	cooperativa; essi devono possedere capacità professionali	
	adeguate e proporzionali al ruolo rivestito;	
	b)--- utenti e consumatori: persone fisiche e giuridiche che	
	si obbligano ad acquistare beni e servizi forniti dalla	
	Cooperativa;	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo e dalla legge.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	

	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale nel rispetto dei limiti di legge, viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	II socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 13 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione,	
	l'aggiornamento, la condivisione dei principi mutualistici;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione pianificati e predisposti dalla	

	Cooperativa per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi	
	sociali.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, e ne abbia i requisiti, è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo	
	6 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio presenterà all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica, numero di fax ed eventualmente posta	

	elettronica certificata, nonchè dichiarazione sostitutiva ai	
	sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci ai quali intende essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente	
	Statuto ed i Regolamenti adottati dalla Cooperativa,	
	impegnandosi a rispettarli e impegnandosi altresì ad	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 45 e 46	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Nella domanda di ammissione a socio il richiedente dovrà in	
	ogni caso indicare le ragioni specifiche e personali di	
	relazione con la Comunità territoriale di riferimento che	
	saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, quale	
	elemento di qualificazione dell'adesione, in sede di	
	accoglimento o diniego della domanda, in coerenza alla	
	natura di Cooperativa di Comunità della società.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti dovrà nella domanda di	

	ammissione:	
	- indicare l'attività svolta, le proprie capacità e	
	competenze, manifestando la volontà di instaurare con la	
	Cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro	
	disciplinato dalla Legge 142/2001, da svolgersi sempre in	
	conformità con il presente statuto e con l'apposito	
	regolamento interno;	
	- l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale e dello scopo comunitario,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti	
	interni, in rapporto alla quantità e qualità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio utente dovrà	
	manifestare nella domanda l'impegno ad acquistare i beni o a	
	fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa, con le	
	modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede sociale e/o operativa;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	presentazione della domanda;	

	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	- l'indicazione dell'attività svolta, perché possa	
	essere verificata la compatibilità con l'oggetto della	
	cooperativa;	
	- il criterio di collegamento con lo scopo Comunitario di	
	cui all'art. 3 del presente Statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	

	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci.	
	ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta, con le	
	modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di	
	amministrazione, comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	3) se socio lavoratore, a mettere a disposizione le	
	proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, se	
	socio utente ad acquistare beni e servizi dalla Cooperativa;	
	4) a partecipare alle iniziative di diffusione e	
	promozione delle attività svolte dalla cooperativa presso la	
	Comunità territoriale di riferimento;	
	5) è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente	
	ad altre società e cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplichino attività concorrenti, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa o che	
	siano con essa concorrenti, salvo espressa autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata	
	e motivata anche in considerazione della tipologia di	

	rapporto di lavoro instaurato, della quantità e qualità,	
	nonché delle modalità di lavoro prestato e di quello	
	disponibile in Cooperativa.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla	
	Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente.	
	Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro	
	comunicazione alla Cooperativa.	
	ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI	
	I soci che non concorrono all'amministrazione hanno diritto	
	di avere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di fiducia, i libri e i documenti relativi.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da	
	quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero) cadauna, che non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	

	ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione o per causa di morte se socio persona fisica; per	
	recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se socio diverso da persona fisica.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che	
	nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio	
	cooperatore:	
	1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il socio lavoratore può altresì recedere quando il rapporto	
	di lavoro con la Cooperativa sia cessato definitivamente per	
	qualsiasi motivo.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa; il	
	Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il	
	Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 45.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per il rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.	
	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché	
	lo stesso:	
	1) commetta gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai	
	regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali nonché rispetto alle obbligazioni che	
	derivano dal rapporto mutualistico;	
	2) senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle	
	azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	3) non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società e/o non sia più in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	4) senza essere autorizzato dal Consiglio di	
	Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio	
	o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali;	

	5) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	6) venga condannato con sentenza penale definitiva per	
	reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto	
	sociale;	
	7) per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla	
	cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso	
	soggetti terzi, l'immagine pubblica.	
	Il socio lavoratore può altresì essere escluso quando:	
	a) il rapporto di lavoro sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento;	
	b) abbia dichiarato la propria volontà di interrompere il	
	rapporto di lavoro in corso.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha	
	effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedura arbitrale di cui all'articolo 45 ss.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente i	
	motivi del provvedimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di	

	Amministrazione su tali materie saranno demandate alla	
	decisione degli organismi arbitrali previsti dagli articoli	
	45 ss.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno	
	promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa	
	entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - RIMBORSO DELLA QUOTA	
	I soci deceduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il	
	valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il rimborso deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	

	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versata.	
	Gli eredi del socio lavoratore deceduto devono presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	ART. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO	
	RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	

	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	regolato dalla legge e da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, adottato nel pieno rispetto della	
	normativa in materia.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
	ART. 19 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, qualora vengano costituiti dalla	
	Cooperativa, con delibera Assembleare i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	potenziamento aziendale, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali, possono essere ammessi	
	alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nei limiti previsti dalla	
	normativa in materia.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	

	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei	
	soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori	
	deve comunque essere costituita da soci cooperatori.	
	ART. 20 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	titoli trasferibili; il valore nominale minimo di ciascuno è	
	di euro 100 (cento).	
	ART. 21 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE	
	L'emissione dei titoli destinati ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione e la natura del	
	titolo;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di	
	sottoscrizione dei soci cooperatori sui titoli emessi;	
	c) i diritti attribuiti con il titolo, fermo restando che	
	l'eventuale tasso di remunerazione, compatibilmente con la	
	normativa in materia di Cooperative di Comunità, rimane	
	disciplinato dall'art. 4 comma 6 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	

	ordinaria.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	ART. 22 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun socio sovventore è attribuito un voto, qualunque	
	sia l'ammontare del conferimento effettuato, come	
	disciplinato dall'apposito Regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci presenti e rappresentati in ciascuna	
	assemblea.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci cooperatori.	
	ART. 23 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dall'apposito regolamento;	

	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della	
	cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi	
	applicabili.	
	ART. 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea	
	ordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo	
	gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da	
	comunicarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	
	all'organo stesso.	
	Il trasferimento di quote nei confronti di soggetti per i	
	quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il	
	proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della	
	cooperativa.	
	ART. 25 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo	
	2437 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO V - INFORMAZIONI DELLA COMUNITA'	
	ART. 26 - INFORMAZIONI DELLA COMUNITA'	
	Il Consiglio di Amministrazione informa, almeno annualmente,	
	gli esponenti della Comunità territoriale di riferimento,	
	come individuata ai sensi dell'articolo 1, sugli obiettivi	
	programmati e sulle azioni intraprese per favorirne la	
	promozione e lo sviluppo comunitario, secondo le opportune	

	modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed	
	eventualmente specificate in appositi regolamenti.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	ART. 27 - ORGANI SOCIALI	
	Sono Organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	e) il Collegio sindacale, se nominato.	
	ART. 28 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili secondo le	
	modalità previste dalla legge;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo	
	amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei membri dell'Organo di	
	Controllo;	
	e) determina la misura dei compensi eventualmente da	
	corrispondere agli Amministratori ed ai membri effettivi	
	dell'Organo di Controllo, se nominato;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	

	g) provvede alle modifiche dello Statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 42 del presente statuto;	
	i) approva gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei membri dell'Organo di Controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione;	
	o) approva la relazione annuale consuntiva ed	
	eventualmente preventiva del Consiglio di Amministrazione	
	relativa allo sviluppo dello scopo comunitario di cui	
	all'art. 3 del presente statuto.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al punto g)	
	deve essere redatto da un Notaio.	
	ART. 29 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	

	riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R, e-mail con ricevuta di recapito, PEC,	
	trasmesso a mano con prova dell'avvenuta presa in consegna o	
	con altri mezzi che attestino l'avvenuto ricevimento, almeno	
	quindici giorni prima dell'adunanza.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 41. L'Assemblea inoltre può essere	
	convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne	
	ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo,	
	e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta,	
	qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di	
	Controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i membri effettivi dell'Organo di	
	Controllo, se nominati, siano presenti ovvero informati	
	della riunione.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	ART. 30 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 31.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	ART. 31 - VOTO E INTERVENTO	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di un voto. Per i soci sovventori si applica il	
	precedente articolo 22.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	

	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio, e che non sia Amministratore, Sindaco o	

	dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato, con delega scritta. Per le votazioni si	
	procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema palese.	
	ART. 32 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del	
	Presidente sono regolati dalla legge.	
	ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	

	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a	
	7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta	
	in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. La maggioranza dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i	
	soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori restano	
	in carica per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina e comunque non superiore a tre esercizi.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	ART. 34 - COMPETENZE	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa.	
	Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci	
	preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	e) redigere la relazione annuale sullo sviluppo dello scopo	
	comunitario di cui all'art. 3 del presente statuto;	
	d) relazionare, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla	

	sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle	
	determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione	
	o recesso dei soci;	
	e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
	g) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	h) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	ART. 35 - RIUNIONI	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo, fax, e-mail	
	con ricevuta di recapito e di lettura, PEC, o con altri	
	mezzi che attestino l'avvenuta consegna, da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	

	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	Ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata.	
	ART. 36 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione di quelli	
	mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme	
	con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza, mancando il Collegio Sindacale, da ogni	
	socio.	
	ART. 37 - PRESIDENTE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	

	L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme di legge vigenti in materia.	
	ART. 38 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La Cooperativa in fase costitutiva decide di non dotarsi	
	dell'Organo di Controllo.	
	Il collegio sindacale se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.	
	Il presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della Carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	

	di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti, in tal caso	
	esso deve essere integralmente composto di revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale se non è attribuita al collegio	
	sindacale è esercitata da un revisore legale dei conti o da	
	una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea determina il compenso spettante all'organo di	
	revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre	
	esercizi.	
	TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 39 - ELEMENTI COSTITUIVI	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore nominale minimo pari ad	
	euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'articolo 41 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, o	
	agli eredi dei soci deceduti;	

	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altro fondo e/o riserva costituita	
	dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	ART. 40 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio	
	che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate	
	per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può attivare il procedimento	

	arbitrale.	
	ART. 41 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	Chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, assegnandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 1 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) alle altre destinazioni espressamente consentite dalle	

	vigenti leggi in materia, in misura e secondo le modalità	
	ivi previste, compatibilmente con le tutte le norme, anche	
	regionali, che regolano la presente cooperativa.	
	ART. 42 - RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti e di quanto previsto dalla legge.	
	La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	I ristorni potranno essere assegnati oltre che mediante	
	erogazione diretta anche mediante aumento gratuito del	
	capitale.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	ART. 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n, 59.	
	TITOLO IX - CONTROVERSIE	
	ART. 45 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 46, salvo che non sia	
	previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o membri dell'Organo di Controllo, o nei loro	

	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa é condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	membro dell'Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata	
	dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	ART. 46 - ARBITRI E PROCEDIMENTO	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs.	
	n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	

	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma	
	del codice di procedura civile.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 47 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere osservati.	
	In particolare la Cooperativa:	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	

	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 48 REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	ART. 49 - RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del codice	
	civile si applicano a norma dell'articolo 2519 c.c., in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	F.to Francesca Baldieri - Bernardi Maria Giulia - Francesca	
	Lucenti - Luci Francesco - Roberto Moretti - Emma Moriconi -	
	Corsi Leopoldo - Armando Nanni - Francesca Nardi - Adriano	
	Piscitelli Renzo Colucci - Francesca Mattioli - Funari	
	Giovanni - Leonardo Etrusco - Daniela Carosi notaio	
	(sigillo)	